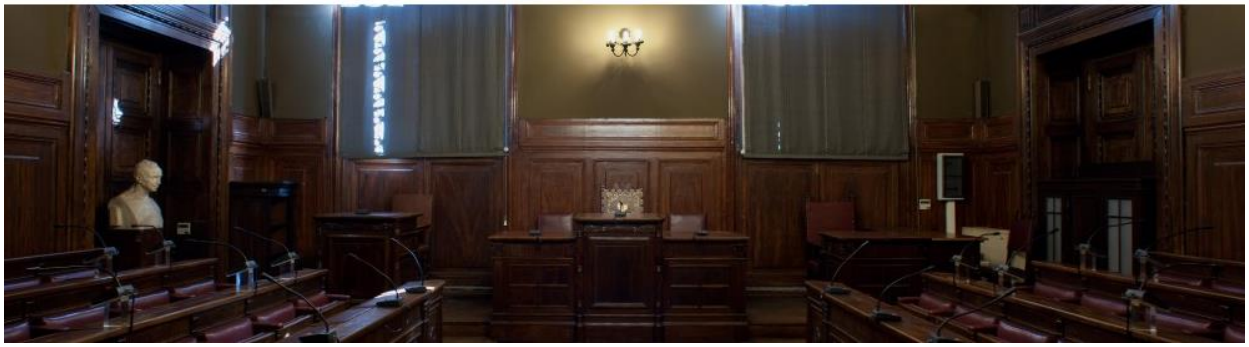

Radiazione per l'avvocato che si appropri indebitamente di ingenti somme spettanti al cliente

Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosene indebitamente *(Nel caso di specie, il professionista ometteva di consegnare al cliente la somma di circa 280mila euro, incassata per suo conto quale risarcimento del danno per morte del congiunto. In applicazione del principio di cui in massima, avuto anche riguardo al fatto che l'avvocato non aveva provveduto a restituire il "maltolto", il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Iacona), sentenza n. 165 del 17 luglio 2021

La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Iacona), sentenza n. 165 del 17 luglio 2021

La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata

Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo– dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Iacona), sentenza n. 165 del 17 luglio 2021

L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Iacona), sentenza n. 165 del 17 luglio 2021

Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta *(Nel caso di specie, il professionista aveva trattenuto per sè somme spettanti al cliente).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Iacona), sentenza n. 165 del 17 luglio 2021

Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del

previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Iacona), sentenza n. 165 del 17 luglio 2021